

N. 3012

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1998

Installazione di un contascatti telefonico
nelle abitazioni private

ONOREVOLI SENATORI. — In riferimento ai servizi ad uso domestico, quali l'energia elettrica, l'acqua e il gas, l'utente è in grado di rilevare il proprio consumo. L'unico consumo che non è immediatamente accertabile è quello telefonico.

Tuttavia in applicazione dell'articolo 12 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, recante approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, la concessionaria del servizio telefonico (Telecom), su richiesta dell'abbonato e dietro addebito del conseguente costo, provvede alla fornitura di un contascatti che comunque non ha alcun valore probatorio ai fini della determinazione delle bollette periodiche relative al consumo.

Tale situazione che poteva esistere in una logica monopolista non può più essere protratta.

Da qui la presentazione di questo disegno di legge che è appunto volto in primo luogo ad evitare episodi spiacevoli quali l'errato addebito di scatti e conseguente pagamento di somme eccessive a danno di utenti ignari i quali non hanno nè la possibilità di accorgersi in tempo dell'enorme consumo, nè di accertare l'entità effettiva dello stesso. Ma il disegno di legge da noi presentato è soprattutto finalizzato alla trasparenza, alla chiarezza ed alla instaurazione di un rapporto di fiducia tra gli utenti e la concessionaria del servizio telefonico che è a tutti gli effetti definito servizio pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'autorità per le telecomunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad inserire nella convenzione stipulata tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e le società concessionarie del servizio telefonico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, l'obbligo da parte di quest'ultima di installare nelle abitazioni private degli utenti che ne facciano richiesta, nei successivi ventiquattro mesi, un contatore adibito al controllo del traffico telefonico.

2. Il contatore di cui al comma 1, sigillato dalla concessionaria del servizio telefonico, vale come riferimento per l'addebito degli scatti in caso di contenzioso tra le parti.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono a carico per il 50 per cento della società concessionaria e per il 50 per cento dell'utente.

